



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile - Fallimentare

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *Si autorizza e si
tramette alla cancelleria
esemplare -*
Cosenza, li 19-1-2022
IL CAPO D'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dessa Maria Luisa Mingrone

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,

vista la proposta di accordo di ristrutturazione presentata da **RICCA PAOLA**;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2021, con decorrenza a far data dal 23 dicembre 2021 in ragione dell'avvenuta concessione di termine fino al 22.12.2021 al professionista delegato con funzioni di OCC dott. Pisani per acquisire dai professionisti della procedura esecutiva corretta indicazione degli importanti spettanti (con evidenza provvedimenti di liquidazione acconti e versamenti eventualmente già resi);
preso atto dell'avvenuto deposito in data 20.12.2021 di nota del professionista OCC con indicazione delle spese residue della procedura esecutiva immobiliare pendente, n. 202/2018 –giusta rendiconto trasmesso dal custode giudiziario Dott. Pierluigi Acri- quantificate "in Euro 1.365,52 di cui Euro 465,52 da corrispondere all'Ing. Manuela Cairo quale saldo del compenso per CTU ed Euro 900,00 a favore del Dott. Pierluigi Acri al netto dell'acconto già corrisposto e quale compenso per l'attività di custode";

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte del professionista nominato con funzioni di OCC Dott. Pierluigi Pisani;

richiamato sinteticamente il piano, di durata decennale, con prevista falcidia dei privilegiati, tenuto conto del valore del bene nella procedura esecutiva immobiliare pendente n. 202/2018:

Piano del consumatore			
Creditore	Importo debito	% soddisfazione	Importo soddisfatto
Professionisti	6.766,81	100,00%	6.766,81
BCC NPLS SPA	117.656,09	70,00%	82.360,00
Bnl Finance	16.120,00	30,00%	4.836,00
Totale	140.542,90		93.962,81

Osservato che i pagamenti sono previsti nei seguenti termini e con le modalità indicate (vds. pag.24 relazione iniziale OCC):

Tipologia passività	Creditori	Importo	Modalità di pagam.	rate	Importo rata
Spese prededucibili	OCC	6.766,81	pagam. rateale in 9 rate dall'inizio del piano	9	751,87
Mutuo ipotecario	BCC npls SPA	82.360,00	pagam. rateale dalla rata n. 10 alla rata n. 120	111	742,00
Cessione del Quinto	BNL Finance	4.836,00	pagam. rateale dalla rata n. 10 alla rata n. 120	111	43,57
	TOTALE GENERALE	93.962,81	totale rata dalla 10 alla rata n. 120		785,57

richiamato il decreto del 6 ottobre 2021 con il quale:



- venivano sottoposti diversi profili, tutti oggetto di chiarimento con la relazione integrativa fornita dal professionista OCC il 12.10.2021;
- veniva sollecitato l'esercizio del diritto al contraddittorio –già in data antecedente alla pubblicazione e alle comunicazioni previste da l.3/2012- con riferimento ai creditori BCC NPLS SPA (privilegiato ipotecario, falcidiato per il 30%) e Bnl Finance (privilegiato, falcidiato per il 79%) che tuttavia, nonostante ritualmente notiziati dal professionista OCC (vds. pec del 8.10.21, allegata a deposito in PCT del 3.11.2021) non riscontravano e non intendevano comparire;

richiamata l'ordinanza del 4 novembre 2021 con la quale il G.E., a scioglimento della riserva assunta in pari data, motivatamente riteneva positivamente superati i profili inizialmente sottoposti e:

- preso atto dell'avvenuto aggiornamento della debitoria, come attestato dall'OCC;
- ritenuta non dirimente -unicamente tenuto conto del valore esiguo della debitoria (€ 616,77)- , l'avvenuto pagamento da parte della ricorrente, fuori piano, della debitoria residua nei confronti di A.E.R.;

fissava udienza per l'omologa dando al professionista con funzioni di OCC i termini per gli adempimenti previsti da legge;

riscontrato l'avvenuto corretto espletamento di tali adempimenti da parte del professionista, che ha curato la pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza del piano e del decreto di fissazione udienza, e ha provveduto alle comunicazioni ai creditori in data 9 novembre 2021;

preso atto della mancanza di osservazioni, non potendo considerarsi tali quelle di BNL Finance S.p.A che (vds. riscontro del 9.11.2021, allegato a dep.13.12.21 OCC) si limita a "esprimere parere negativo all'accordo proposto", dovendo dunque parificare le stesse all'espressione di voto negativo ad una proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 10 e ss l.3/2012, ovvero ad un diverso istituto giuridico rispetto a quello proposto dalla ricorrente, rispetto cui (I) il voto non è previsto, e dunque non è vincolante il voto negativo e (II) in caso di osservazioni il creditore avrebbe dovuto motivatamente prendere posizione, cosa che non ha fatto;

ritenuto che le suesposte ragioni –puntuali integrazioni, mancanza di osservazioni, vieppiù nonostante comunicazione aggiuntiva, preliminare, disposta dal Giudice- consentano di superare il rilievo svolto dal Giudice all'udienza del 16.12.2021, relativa alla mancata iniziale inclusione nel piano delle spese della procedura esecutiva n. 202/2018 (sospesa in data 6.10.21);

ritenuta valorizzabile, in questo senso, la precisazione svolta dal professionista con funzioni di OCC dott.Pisani all'udienza del 16.12.21 (vds. verbale), con richiamo a pag. 26 della relazione iniziale con riferimento a "spese del procedimento esecutivo identificabili nel patrocinio legale, nelle spese di CTU per la valutazione del patrimonio immobiliare, nelle spese di pubblicità del gestore, nelle spese relative al pagamento del contributo al portale delle vendite pubbliche ed ancora nelle spese relative agli onorari del professionista delegato e del custode giudiziario";

considerato infatti che tale circostanza consente di ritenere non omessa la presenza di spese di procedura esecutiva –non incluse nel piano- bensì erroneamente non imputata tra le spese da riconoscersi nel piano, nonostante trattasi di spese prededucibili;

ritenuta a riguardo possibile l'integrazione –seppur avvenuta solo a seguito di sollecito del Giudice- senza determinazione di rigetto della richiesta di omologa per incompletezza della documentazione;

osservato dunque doversi includere nel piano, quali spese prededucibile e dunque nel medesimo termine previsto per il pagamento del creditore prededucibile (OCC) di nove mesi dall'omologa:

- gli importi ancora spettanti ai professionisti ausiliari nella procedura esecutiva n.202/2018, e dunque €900,00 saldo custode, € 465,52 saldo ctu;



- gli importi versati dal creditore procedente nella procedura esecutiva quali spese di procedura, da versare dunque al creditore procedente della stessa, NPLS 2018, nel medesimo termine, pari complessivamente ad € 1.000,00 di cui (vds. rendiconto custode giudiziario):
 - o € 200,00 per Bonifico da NPLS 2018 srl per fondo spese custodia;
 - o € 500,00 per Acconto su compenso CTU;
 - o € 300,00 per Acconto su compenso Custode Giudiziario;

ritenuto doversi riqualificare (anche per le ragioni esposte e per assicurare il rispetto del piano con i nuovi importi) il compenso spettante al professionista con funzioni di OCC, con riduzione del 10% e dunque per complessivi € 6.116,81, e dunque con riduzione di € 650,00;

precisato dunque che rispetto al piano proposto:

- Nei primi nove mesi dovranno essere versati:
 - o € 1.000,00 ulteriori in quanto non previsti, in favore del creditore procedente della procedura esecutiva NPLS 2018;
 - o € 900,00 ulteriori in quanto non previsti, in favore del custode D'Acri Pierluigi;
 - o € 465,52 ulteriori in quanto non previsti, in favore del ctu Ing. Cairo Manuela;
 - o € 6.116,81 –pari ad € 650,00 in meno di quelli previsti nel piano- in favore dell'OCC dott. Pisani;

Pari a complessivi € 1.715,52 in più del piano sottoposto all'omologa;

- Le rate successiva alla nona, e dunque dalla decima alla centoventesima, come già previsto nel piano:

Mutuo ipotecario	BCC npls SPA	82.360,00	pagam. rateale dalla rata n. 10 alla rata n. 120	111	742,00
Cessione del Quinto	BNL Finance	4.836,00	pagam. rateale dalla rata n. 10 alla rata n. 120	111	43,57

ritenuto per questi motivi poter ritenere positivamente superate le condizioni sottoposte al vaglio del Giudice al fine dell'ottenimento della pronuncia di omologa;

ritenuto quindi dichiarare l'omologa, e l'esecuzione del piano, con i crediti e le percentuali di soddisfo cristallizzate alla data di pubblicità dell'omologa, atteso che "la cristallizzazione della massa debitoria si realizza con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012)" e che dunque nel caso in esame non si è ancora verificata;

ribadita l'impossibilità di disporre la richiesta sospensione delle trattenute sui finanziamenti volontariamente contratti,

precisato dunque, dal punto di vista delle modalità esecutive, che:

- il professionista con funzioni di OCC depositerà entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (termine non perentorio e subordinato alle difficoltà che potrà incontrare interfacciandosi esclusivamente da remoto e tenuto conto della riduzione delle attività lavorative) una nota nella quale:
 - o compirà ricognizione della complessiva debitoria aggiornata, ai sensi del richiamato art. 12 ter, co 2, l. 3/2012);
 - o indicherà nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
 - riducendo l'ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
 - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;



- rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell'omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria;
- la prima rata verrà versata dal ricorrente a partire dal mese di gennaio 2022;
- la decorrenza del piano opererà con le modalità di pagamento indicate in parte motiva, e si concluderà nel mese di dicembre 2031;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, nella persona del Giudice designato, dott. Giorgio Previte, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) omologa la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma del piano del consumatore presentata da **Ricca Paola**;
- 2) dispone - che il versamento della prima rata mensile avvenga nel mese di gennaio 2022 -secondo le modalità indicate in parte motiva-, entro il giorno 30 di ogni mese (28 per il mese di febbraio);
- 3) dispone che il professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012. Dott.Pisani:
 - a. depositi entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento nota e piano aggiornati:
 - integrando lo stesso per quanto concerne i pagamenti prededucibili (con aumento del dovuto per importo di € 1.715,52 in più del piano sottoposto all'omologa), e dunque da compiersi nei primi nove mesi, per come indicato in parte motiva;
 - indicando la complessiva debitoria aggiornata, ed inserendo nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
 - riducendo l'ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
 - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
 - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell'omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria (superiore ad 1/10);
 - prevedendo che il piano contempra:
 - il versamento della prima rata verrà nel mese di gennaio 2022;
 - la decorrenza a partire dal mese di gennaio 2022, e dunque non retroattiva
 - b. risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza, entro venti giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- 5) Dispone espressamente che i creditori con causa o titolo posteriore non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

Dispone a cura della cancelleria fallimentare la comunicazione al ricorrente (avv. Guzzo) ed al gestore della crisi (Dott.Pisani), per gli adempimenti di successiva competenza, nonché si trasmetta alla cancelleria esecuzioni immobiliari per l'inserimento da parte di questa nel fascicolo relativo (R.G 202/2018 E.I.) per gli opportuni provvedimenti del G.E. (improseguibilità, in sussistenza dei presupposti).

Cosenza, 30 dicembre 2021

Il Giudice
dott. Giorgio Previte



segreteria presidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it (la quinta)

Da: pisanisi <pisanisi@pec.it>
Inviato: lunedì 3 gennaio 2022 12:07
A: segreteria presidenza.tribunale.cosenza
Oggetto: Richiesta autorizzazione pubblicazione
Allegati: Decreto di omologa ricca_paola.pdf

Con la presente si trasmette Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del decreto di omologa del piano del consumatore con integrazione come da disposizioni del Giudice pag. 4.

Con osservanza

OCC

Dott. Pierluigi Pisani